

## **DETERMINAZIONE N. 30/2020**

OGGETTO: Applicazione art. 3, comma 1, n. 82 del D.lgs 7 marzo 2005

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che assegna all'Agenzia l'istitu-zione del sistema SPID;

VISTO l'articolo 3 comma 1 del CAD, modificato con il D.lgs n. 217/2017;

**CONSIDERATO** che il regolamento recante le "Modalità attuative per la realizzazione dello SPID" è stato emanato prima delle suddette modifiche;

**CONSIDERATO** che fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD rientrano i gestori di identità digitale SPID in quanto, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014, sono gestori di servizio pubblico;

RITENUTO NECESSARIO creare le condizioni affinché i gestori di identità digitale SPID possano garantire quanto previsto dal citato comma 1 dell'art. 3 del CAD in merito a "il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo";

RITENUTO che le previsioni contenute nel regolamento recante le "Modalità attuative per la realizzazione dello SPID" e, in particolare, negli articoli 7 e 13, comma 1, lettera a), non consentano l'applicazione dell'art. 3 del CAD attualmente vigente;

## **DETERMINA**

Che nel corso dell'identificazione a vista del soggetto richiedente lo SPID, la prevista richiesta di adesione allo SPID in formato cartaceo, possa essere sostituita da un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata del richiedente.

Francesco Paorici